


Pubblicato il 15/12/2020

N. 06150/2020 REG.PROV.COLL.
N. **04325/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2019, proposto da

Teresa Pirillo, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui Uffici domiciliario in Napoli, alla via Diaz n.11;

per l'annullamento

-.del decreto di esclusione collettivo n.17751 del 31 luglio 2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per la classe di concorso A021 (Geografia) di cui al bando di concorso riservato per il personale docente indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa per mancanza del titolo di accesso;

-dell'avviso di convocazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 9 agosto 2019, dei docenti per l'immissione in ruolo dalla graduatoria del concorso, nella parte in cui omettono il nominativo della ricorrente;

-.della nota di rigetto del MIUR prot. n. 5636 del 02/04/2019, atto presupposto, espressamente richiamato nel decreto di esclusione collettivo n.17751 del 31 luglio 2019 della USR Campania, nella parte in cui illegittimamente dispone che i titoli conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche; e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate;

-di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale al decreto collettivo di esclusione;

-e per l'accertamento del diritto al reinserimento della ricorrente nella rispettiva graduatoria regionale di merito per la Calabria per la classe di concorso A021 (Geografia);

nonchè per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, finalizzate al reinserimento della ricorrente nella graduatoria indicata, anche in via di urgenza e con riserva, e per la condanna per risarcimento del danno da perdita di chances;

e per accertare nel merito :il diritto al reinserimento nella graduatoria regionale di merito della Calabria, per la classe di concorso A21 (Geografia), annullando il decreto n.17751/2019 della USR Campania , sulla base del diritto di ammissione con riserva ex art.3 co. 4 del DDG n.85/2018, ed anche accertando in via incidentale che la ricorrente ha titolo idoneo a partecipare al concorso di cui al D.D.G. n.85/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 la dott.ssa Rita Luce e celebrata l'udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020) e 25 del D.L. 137/2020);

RILEVATO che, con sentenza del giorno 01/07/2020 n.7536, il TAR Lazio (Sezione Terza Bis), richiamandosi all'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato con le sentenze n.1198/2020 e n.2495/2020, ha annullato, tra l'altro, la nota ministeriale del 02/04/2019 n.5636, pure impugnata in ricorso in quanto costituente il presupposto del provvedimento di esclusione della ricorrente, e che tale annullamento, avente ad oggetto un atto generale, dispiega efficacia erga omnes;

RILEVATO che parte ricorrente ha prodotto in data 8 ottobre 2020 la nota dell'Amministrazione in data 21 agosto 2020 con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato seppure con riserva dell'esito del giudizio in corso e per la classe di concorso A021 Geografia sulla provincia di Crotone;

RILEVATO che L'Amministrazione dovrà comunque specificare se il procedimento di riconoscimento del titolo abilitativo di parte ricorrente si è concluso con un provvedimento esplicito, posto che nella sentenza del Consiglio di Stato di cui la ricorrente, tra altri, è destinataria (n. 4825 del 29 luglio 2020) la sesta sezione ha precisato che: "i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"; e che: "la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di

formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.”;

Considerato che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che per essere collocati nella medesima graduatoria di parte ricorrente vedrebbero lesa la loro posizione dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati - (da individuarsi nei candidati che inseriti in graduatoria in virtù di un provvedimento giurisdizionale, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero collocati in coda alla graduatoria e, quindi, superati in graduatoria dai ricorrenti) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile” e che quest'ultima disposizione stabilisce che “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

Ritenuto che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano “circostanze particolari” per disporre che la notifica avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); Ritenuto, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alla circostanza che l'ammissione allo stesso sia stata determinata da una favorevole pronuncia giurisdizionale (ad es. «i soggetti

controinteressati ossia coloro che, in virtù di provvedimenti giurisdizionali, sono stati inseriti nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto di dover fissare per il prosieguo l'udienza pubblica del 3 marzo 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),

a)ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

b) dispone gli incumbenti istruttori indicati in motivazione a carico della resistente Amministrazione dell'istruzione che dovrà produrre una compiuta relazione al riguardo entro il termine di 15 gennaio 2021;

c) rinvia per il proseguo della discussione di merito alla udienza pubblica del 3 marzo 2021.

Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente ordinanza al ricorrente ed alle parti costituite.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO